

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE  
UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA DI BUIE

# ACTA BULLEARUM III.

MOMJAN I ISTRA:  
LOKALNA ZAJEDNICA I REGIJA SJEVERNOG JADRANA  
(POVIJEST, UMJETNOST, PRAVO, ANTROPOLOGIJA)

MOMIANO E L'ISTRIA:  
UNA COMUNITÀ E UNA REGIONE DELL'ALTO ADRIATICO  
(STORIA, ARTE, DIRITTO, ANTROPOLOGIA)

ZBORNİK MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOG SKUPA  
ATTI DEL CONVEGNO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE DI STUDI  
Momjan – Momiano, 14 – 16. VI. 2013.



Buje – Buie, 2017.

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE  
UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA DI BUIE**

**REDAKCIJA I ADMINISTRACIJA – REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE**

Trg J.B.Tita 6, Buje – Piazza J.B.Tito 6, 52460 Buje - Buie  
Tel/fax (052) 772 023  
info@uciliste-buje.eu

**UREDNIŠTVO – COMITATO DI REDAZIONE**

Lorella Limoncin Toth  
Rino Cigui  
Tanja Šušflaj  
Claudio Povoło

**ODGOVORNI UREDNIK – REDATTORE RESPONSABILE**

Lorella Limoncin Toth

***Priprema fotografija, oblikovanje i prijelom  
Preparazione delle fotografie, soluzione grafica e composizione***

COMGRAF d.o.o. Umag

***Lettori – Revisori dei testi***

Lorena Monica Kmet, hrvatski/croato  
Rino Cigui, talijanski/italiano

***Prijevod na hrvatski jezik – Traduzione in lingua croata***

Lorena Monica Kmet

***Prijevod na talijanski jezik – Traduzione in lingua italiana***

Tanja Šušflaj

***Prijevod na engleski jezik – Traduzione in lingua inglese***

Marijana Anđelković - Stechow  
Michael Stechow

***Tisak – Stampa***

Comgraf d.o.o. Umag

***Naklada – Tiratura***

200

***Naslovnica – Copertina***

Matija Zelić

*Katastarski nacrt momjanskog dvorca u XVIII. st.*

*Il castello di momiano nel XVIII sec. concepito come documento catastale*

Bartolo Tonini, Ulje na platnu - Olio su tela, 1784, 95,5 x 63 cm

Državni arhiv u Veneciji - Archivio di Stato di Venezia

***Tiskanje dovršeno – Finito di stampare:***

***2017.***

ISTRA I MOMJANŠTINA U MLETAČKO DOBA  
L'ISTRIA E IL MOMIANESE IN EPOCA  
VENEZIANA

# CONSUETUDINI E CONFLITTI IN DUE COMUNITÀ ISTRIANE DEGLI INIZI DEL '600

Dipartimento di Studi Umanistici  
Università Ca' Foscari di Venezia  
clpovolo@gmail.com  
povolo@unive.it

CDU 316.48:330.342.11>(497.571)(094.7)“16“  
392(497.571Momiano+497.571Piemonte d'Istria)(094.7)“16“

## Riassunto

Agli inizi del secolo XVII le due comunità di Momiano e di Piemonte furono contraddistinte da una serie di tensioni e di conflitti che ebbero come catalizzatore i diritti giurisdizionali goduti rispettivamente dalle famiglie Rota e Contarini. Intorno alla metà del secolo precedente il feudo di Momiano era stato acquistato dalla famiglia Rota, mentre nel 1532 Piemonte e il vicino villaggio di Castagna erano stati acquistati dalla famiglia patrizia Contarini. La vita sociale delle due comunità era caratterizzata dalle consuetudini e dall'oralità che si rifacevano al mito e alla tradizione. La redazione di capitolari in cui una parte significativa delle antiche consuetudini veniva messa per iscritto si costituì per entrambe le comunità come un riferimento ineliminabile, ma contrastante delle tensioni che nel corso del tempo si registrarono nei confronti dei rispettivi giurisdicenti.

## Le due giurisdizioni di Momiano e Piemonte

Nell'aprile del 1603 le due comunità istriane di Momiano e Piemonte inviarono dei loro rappresentanti per manifestare la serie di abusi e di violenze che, a loro dire, erano stati compiuti dai giurisdicenti locali nei confronti delle antiche consuetudini che regolavano la vita sociale e politica dei villaggi che facevano parte delle due giurisdizioni. Si trattava in realtà di due situazioni profondamente diverse, anche se entrambe potevano concretamente far risalire agli anni trenta e quaranta del secolo precedente l'origine dei conflitti che ora sembravano manifestarsi intensamente, dando luogo ad episodi di incontenibile violenza. Momiano infatti, dopo la sua acquisizione da parte della città di Pirano e il successivo ritorno dei precedenti giurisdicenti Raunicher, era stata acquistata nel 1548 dai conti Rota, un acquisto che avrebbe in seguito creato forti tensioni con la comunità, in quanto le antiche consuetudini locali erano state poste per iscritto in un *Capitolare* introdotto durante la dominazione piranese. Diversamente Piemonte e il vicino villaggio di Castagna appartenevano dal 1532 alla famiglia patrizia veneziana Contarini, che li amministrava tramite un giurisdicente insignito della qualifica di *Capitano*.

Se le due giurisdizioni erano profondamente diverse per la qualifica e lo status dei rispettivi giurisdicenti, in tutte le comunità sottoposte vigevano però le antiche consuetudini che venivano interpretate dagli anziani dei villaggi e dai loro *zuppani*. L'oralità caratterizzava l'antico diritto comunitario e la vita sociale e politica dei villaggi cui esso faceva riferi-

mento, ricorrendo al mito della consuetudine e di un ordine ideale apparentemente insopprimibile. I conflitti che caratterizzavano la stessa vita delle comunità e i loro rapporti con i giurisdicenti erano però tali da mettere in discussione i valori stessi del mito, facendo emergere un diverso ordine del vissuto e la formulazione di un diritto scritto percepito contraddittoriamente, a seconda delle situazioni, come antagonista o, all'inverso, come inevitabile argine nei confronti delle imposizioni esterne.

## Da Piemonte a Venezia, marzo 1603

Quel che avvenne a Piemonte d'Istria il 20 settembre 1602 è narrato dal dispaccio che il podestà di Capodistria Nicolò Grimani inviò al Senato veneziano il 20 gennaio successivo. Come riferiva il rappresentante veneziano, la competenza in materia penale per i crimini commessi in quel piccolo centro dell'Istria, giurisdizione delle famiglie patrizie Giustinian e Contarini, competeva al tribunale di Capodistria. Ma egli si era infine indotto a scrivere al supremo organo veneziano in quanto la vicenda su cui si soffermava nel suo dispaccio era tale da richiedere un'autorità maggiore di quella di cui abitualmente disponeva, un'autorità che gli avrebbe permesso di infliggere all'imputato la pena del bando da tutti i territori della Repubblica<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> La vicenda è riassunta dal podestà di Capodistria nella sua lettera inviata al Senato il 20 gennaio 1603, Archivio di Stato di Venezia (=ASV), *Senato, Taglie*, filza 15, parte del 10 marzo 1603, con la quale il supremo organo veneziano concedeva al rappresentante di Capodistria di poter bandire l'imputato *perpetuamente* da tutti i territori della Repubblica, "con taglia a chi lo prenderà et consegnerà nelle forze della giustitia, ovvero amazzerà

La mattina di quel giorno Alvise Di Bello, nobile di Capodistria, insignito dai patrizi veneziani della qualifica di capitano/giusdicente del villaggio, mentre era intento a “fare i suoi vini in casa sua”, aveva ripreso e villaneggiato aspramente Andrea Cercivento, un contadino del luogo, “come quello che mancava del debito suo e lavorava pigramente”. L’episodio, come narrava il podestà, aveva avuto un tragico esito:

“Per il che costui, arrecandosi ad ingiuria le parole di esso giudicente, machinò contra la sua vita, lasciandosi intendere di volerlo perciò ammazzare. Et la sera dopo l’avemaria, mentre era detto giusdicente in piazza disarmato, fu dal detto Andrea con animo deliberato assalito et proditoriamente di dietro via ferito di una pugnalata che lo privò immediatamente di vita”.

Il Cercivento si era ben guardato dal presentarsi al tribunale di Capodistria e il rettore veneziano aveva così deciso di infliggere una pena severa nei suoi confronti. L’autorità richiesta al Senato gli avrebbe, infatti, permesso di ricorrere alla confisca dei beni dell’imputato e all’imposizione di taglie nei suoi confronti.

Che l’omicidio del giusdicente di Piemonte, per quanto potesse essere considerato un evento straordinario, non fosse stato casuale è attestato dalla supplica che i rappresentanti della comunità presentarono direttamente alla Signoria nel marzo del 1603, una supplica che, senza mezzi termini, delineava il forte clima conflittuale diffusosi nel villaggio a causa degli abusi e sopraffazioni commessi dal Di Bello nei confronti degli antichi diritti goduti dalla comunità<sup>2</sup>.

Con toni drammatici e senza mezzi termini gli esponenti di Piemonte descrivevano la situazione disperata in cui versava la comunità, a partire dal 1530, anno in cui il *castello* era stato concesso in giurisdizione alla famiglia Contarini.

---

dentro li confini, fatta legittima fede dell’interfettione, de lire mille de piccioli delli suoi beni, se ne saranno, quali gli siano confiscati, se non delli danari della Signoria nostra deputati alle taglie”. Tramite il ricorso alla giustizia ordinaria e agli statuti cittadini, il podestà non avrebbe infatti potuto bandire se non dalla città, dal suo territorio e quindici miglia oltre i confini. Con la concessione da parte del Senato il bando inflitto nei confronti di Andrea Cercivento assumeva una gravità maggiore e, per lo più, tale da sradicare definitivamente l’imputato e la sua famiglia dal villaggio di origine.

<sup>2</sup> ASV, *Collegio, Risposte di fuori*, filza 356, 22 marzo 1603, cfr. *Appendice I*. Le suppliche inoltrate alla Signoria e non contraddette dagli avversari, prevedevano la richiesta di una *risposta* che l’organo giusdicente locale (in questo caso il podestà di Capodistria e il capitano di Raspo) avrebbe dovuto inviare a Venezia “con giuramento et sottoscrizione di mano propria, secondo la forma delle leggi, facendo fare nota sopra la risposta del luoco et nome delli supplicanti”. Sulle suppliche inviate dall’Istria e dalle isole del Quarnero si veda *Voices from Istria (XVI-XVIII secolo)*, a cura di E. Biasiolo, L. De Luca, C. Povoletto, Verona 2015. Rinvio inoltre al mio *Profondo d’Istria. Configurazioni conflittuali ed istituzionali tra Cinque e Seicento*, in *Proceedings of the international scientific conference Istrian economy yesterday and tomorrow*, Pazin 2015, pp. 233-245.

Non solamente gli abitanti del villaggio erano stati sottoposti ad un’infinità di angherie e di soprusi, ma, quel che s’era rivelato ancor peggiore, erano stati sottratti alla comunità quegli antichi diritti che sempre aveva goduto pacificamente:

“Ne è stato levato il giuditio civile et criminale solito esser nostro, detto la Prauda. S’è introdotto cancelliere diversamente dall’uso et consuetudine, poichè in luoco di venire di Capodistria d’anno in anno, se ne conduce per altra maniera per sempre, senza tariffe facendone pagar ad arbitrio suo eccessive et insopportabili spese. È levato il portar registri delle scritture in Capodistria, si come si soleva, et finalmente siamo in ogni maniera tiranneggiati de dinari et in vari modi. Non essendo neanche sicure le moglie et le figliole nostre. Si come la elettione che per antiquissimo istituto habbiamo del nostro piovano, essendosi ultimamente da noi fatta è riuscita vana per il sforzo, potenza et violenza che ne vien fatta da imperioso et ingiusto governo”.

I rappresentanti della comunità osservavano prudentemente come tutto ciò fosse avvenuto all’insaputa delle famiglie patrizie che detenevano i diritti su Piemonte, e ne attribuivano la responsabilità ai rappresentanti scelti in qualità di giusdicenti per amministrare il territorio da essi acquistato direttamente dalla Signoria. La loro supplica si chiudeva rivolgendo al supremo organo veneziano una decisa esortazione ad intervenire:

“Dandoci regola, leggi et ordini che meglio le parerà per sua prudentia, con particolar espressione per stabilimento della nostra fede constantissima verso questo felicissimo stato et per quiete et tranquillità nostra, non desiderando altro se non poter viver patroni del nostro et sicuri dell’honor et vite nostre nel modo che fanno tutti li sudditi della Serenità Vostra et come speriamo che siano per contentarsi li medesimi clarissimi Contarini, stanchi di più suportare l’imperfezioni delli predetti loro intervenienti che ne hanno condotti in così gravissime miserie et nell’abisso di disperatione, non vi essendo altra sanabile medicina che l’auttorità et pietà della Serenità Vostra”.

### *Da Momiano a Venezia, aprile 1603*

Nella supplica presentata al Senato nei primi giorni di aprile del 1603 i rappresentanti della comunità misero in rilievo la violenza compiuta da uno dei feudatari<sup>3</sup>. Ma il loro avvocato colse pure l'occasione per porre in rilievo le sopraffazioni e i soprusi da loro compiuti nei confronti degli abitanti del villaggio:

“Li conti Horatio et Adriano fratelli Rota, col pretesto della giuriditione che tengono, e malgrado del conte Simon loro fratello primogenito, nel castello di Momiano et sue ville, territorio di Pirano nell'Istria, sono passati tant'oltre nel dominio, che invece di ragionevoli governatori, sottoposti all'imperio et alle leggi di Vostra Sublimità, sono divenuti assoluti padroni et insolentissimi tiranni dell'havere, dell'honore et delle vite di noi miserabili ed infelici habitatori di quel castello et ville”.

Adombrando una possibile ed inevitabile fuga dei suoi abitanti dal villaggio, la supplica esplicitava poi apertamente la *tirannia* dei due giudicenti:

“Poiché col violare le nostre vergini, insultare coll'armi le madri che procurano sottrarle dalla loro sfrenata libidine; col levarci et vituperarci violentemente le nostre sostanze et le vie pubbliche, danneggiando et devastando con grosso stormo de' loro animali li nostri campi, vigne et horti; col ferire, oltraggiare et uccidere finalmente quei che contradicono o si oppongono alle loro voracissime rapine; et col minacciare l'estermio generale et particolare; distruggendo le leggi et rompendo gli ordini et consuetudini approbate dalla Serenità Vostra et imponendo nuove et insopportabili gravezze et angarie, hanno atterrito in maniera quei popoli

<sup>3</sup> ASV, *Senato, Mar*, filza 157, *parte* del primo maggio 1603; la supplica non è datata ma è accompagnata dal dispaccio del podestà di Pirano del 21 aprile 1603 e da quello del podestà di Capodistria del 14 aprile precedente. Cfr. *Appendice III*. Il Senato accolse a larga maggioranza quanto proposto dalla comunità di Momiano, facendo precedere la parte da un *incipit* dal tono paternalistico: “Ricercando la giustitia et quella paterna cura che ha sempre havuto la Repubblica nostra della indennità et sicurtà commune de' sudditi, anzi del buon trattamento d'essi, che sopra li gravami rappresentatici dagli habitanti nelle pertinentie di Momiano contro li conti di quel luogo [...] sia per ogni miglior modo et con ogni mggio diligentia procurato di certificarsi del vero”. E si deliberava poi di ordinare al podestà di Capodistria “che senza interposizione di tempo debba formar diligentissimo processo sopra tutti li particolari in essa supplicatione contenuti; et quello poi formato che sarà, inviarlo immediate sotto sigillo alli Avogadori nostri di comun, accioché possi esser sopra di esso fatta quella resolutione che sarà riputata convenire alla giustitia”. Una volta ricevuto il processo gli Avogadori avrebbero dovuto “secondo il rito del loro officio, servatis servandis, venir alla espeditione di esso”.

che appena osano comparire nelle piazze, nonché querelarsi delle loro ingiurie”.

La narrazione entrava nel merito del grave episodio avvenuto che, evidentemente, si faceva risalire al precedente clima di intimidazione suscitato dai due fratelli Rota:

“Né creda la Serenità Vostra che di queste scleratissime operationi fosse stata neanche al presente avisata, se per l'homicidio ultimamente commesso dal conte Horatio nella persona dell'infelice Marco Cociancich (per non lasciarsi involare dalla forza di quello un agnoletto) non fossimo noi stati mandati ai piedi di Vostra Sublimità per universale deliberatione de' nostri communi; quali vedendo che la sollevatione fatta da loro contro l'homicida (che si ridusse nel castello) ha causato molto maggior rabbia nei cuori di essi conti, che non solo [non] hanno permesso che la corte del clarissimo signor podestà di Pirano, giudice competente, habbia fatto la visione del cadavere, professando il conte Adriano di giudicar il proprio fratello, havendo similmente vilipeso un mandato del clarissimo reggimento di Capodistria, asserendo non riconoscere nella loro contea alcuno superiore, ma anco proibito che li parenti accompagnassero il morto et minacciato di annichilarli, hanno perciò risoluto di non tollerare più oltre tante oppressioni”.

Era quanto bastava per sollecitare l'organo veneziano ad intervenire. Il documento esplicitava apertamente il clima di forte tensione esistente nel villaggio, ma è probabile che la situazione fosse assai più complessa e che il ruolo della famiglia Rota fosse in realtà meno preponderante di quanto la comunità descriveva nella sua supplica<sup>4</sup>. E, non a caso, nell'aprile del 1605, i due fratelli Rota sarebbero ricorsi alla Signoria per lamentare le traversie processuali che essi avevano dovuto subire di seguito all'azione giudiziaria intentata contro di loro da “alcuni persecutori di noi conti di Momiano, spendendo falsamente a nome di tutti li sudditi di quel contado et havendo contro la verità esposto vari delitti che accenavano esser stati da noi commessi, mascherando le attioni o pretensioni civili con faccia de criminalità”<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Come sembra suggerire la supplica inoltrata dai giudicenti alla Signoria nel settembre del 1599 di seguito a una denuncia anonima che li accusava di aver abusivamente tagliato cinquanta roveri nei boschi della loro giurisdizione, cfr. ASV, *Collegio, Risposte di fuori*, filza 352, 7 settembre 1599; la supplica è riportata in *Appendice V*.

<sup>5</sup> Cfr. ASV, *Collegio, Risposte di dentro*, filza 11, 27 aprile 1605; la supplica è riportata in *Appendice IV*.

### Tra Consuetudini e capitolari

Le vicende che si svolsero nei due villaggi di Momiano e Piemonte fecero emergere il conflitto esistente tra i detentori dei diritti giurisdizionali<sup>6</sup> e le rispettive comunità con le loro istituzioni e i loro rappresentanti, ma anche con il sistema giuridico consuetudinario che le contraddistingueva. Molteplici dinamiche politiche e sociali interagivano costantemente, producendo tensioni e conflitti tra i soggetti antagonisti, che periodicamente si muovevano dal contesto locale per approdare nella città dominante, lamentando soprusi e violenze, ma anche avanzando pretese e diritti, nel tentativo di piegare a proprio favore le decisioni che le magistrature lagunari erano chiamate a pronunciare. Le narrazioni dei conflitti, abilmente costruite da avvocati e procuratori, assumevano inevitabilmente toni forti e perentori, tracciando un quadro drammatico nel quale gli avversari erano rappresentati a tinte marcatamente negative.

Le due comunità si rifacevano alle antiche consuetudini che *ab antiquo* costituivano l'essenza giuridica dell'organizzazione sociale e culturale di un mondo contraddistinto dall'oralità e dalla tradizione. Lo stesso sistema di diritto comune assegnava alle consuetudini un ruolo rilevante, che non poteva essere ignorato dai notai e dai cancellieri di cui i giudicanti si avvalevano nell'amministrazione delle due giurisdizioni. Il ricorso alla scrittura e alla cultura dotta non implicava necessariamente una messa in discussione del mondo consuetudinario, anche se, tendenzialmente, la messa per iscritto di accordi e di transizioni economiche poteva indicare il delinearci di una stratificazione sociale non sempre assimilabile a valori comunitari condivisi<sup>7</sup>. In realtà il mondo consuetudinario, caratterizzato dall'oralità e dal mito, doveva costantemente raffrontarsi con le trasformazioni sociali, economiche e demografiche che incidevano sulle tensioni comunitarie interne e sui conflitti che periodicamente si innescavano con i giudicanti locali. Valori ideali e valori del vissuto interagivano costantemente come è stato notato dalla ricerca antropologica giuridica:

Ogni società possiede un ordine giuridico ideale che non può restare intatto quando è inserito nell'ordine del vissuto. La valorizzazione dell'armonia e dell'equilibrio assume

significato soltanto quando la si confronta con le tensioni e i conflitti del mondo reale; orbene, questi non sono risparmiati alle società tradizionali; anche se esse tentano di prevenirli o di regolarli nel modo meno traumatico per la società. Allo stesso modo i gruppi sociali, la cui complementarità viene pure valorizzata, restano portatori di valori specifici, che possono essere contraddittori. In genere un valore è dominante, ma gli altri persistono, enfatizzati soltanto da alcuni gruppi, o espressi in forme velate. Il controllo sociale esercitato dal diritto nell'ordine del vissuto ha per fine la gestione dei conflitti che possono risultare da questo stato di fatto, o restaurare l'ordine iniziale o crearne uno nuovo, nel rispetto, per quanto è possibile, dell'ordine ideale<sup>8</sup>.

La forza delle consuetudini era data dalla loro capacità a rifarsi ad un ordine ideale che teoricamente negava i cambiamenti e metabolizzava i conflitti in un ambito mitico, avvalorato dall'oralità e dal contesto politico comunitario. Perno sostanziale dello spirito delle consuetudini e della loro capacità di trasformarsi e di adattarsi ai mutamenti sociali, senza però rinunciare alla forza coesiva della tradizione, era l'assenza di ogni forma di *ragionamento giuridico* volto a giustificare o ad avallare l'innovazione<sup>9</sup>. Come è stato notato dal sociologo statunitense Lawrence Friedman, nei sistemi consuetudinari i giudici (anziani, saggi e, comunque, non *professionisti* del diritto) si rifanno ad un sistema giuridico che si situa nella prassi, nel costume, nella comunità. Il diritto è già esistente e i giudici non ne sono che semplici portavoce. I canoni di ragionamento sono aperti, in quanto le norme giuridiche sono in definitiva le stesse pratiche sociali. Canoni che si avvalgono quindi di argomentazioni pragmatiche tratte dalla vita sociale, economica e religiosa:

Ciò che i giuristi chiamano "ragionamento giuridico", propriamente parlando, è una caratteristica dei sistemi chiusi, dal diritto romano classico e dalle vecchie religioni del libro sino ai codici continentali e al *common law*. Il concetto di ragionamento giuridico si basa sull'assunzione che vi sia una serie chiusa di premesse, cioè sull'idea che alcune proposizioni sono proposizioni del diritto ed altre non lo sono, e che coloro che sono stati educati al diritto sono in grado di sceverare le une dalle altre. In un sistema completamente aperto non vi sono proposizioni giuridiche come tali, e perciò

<sup>6</sup> Nel caso di Piemonte esercitati direttamente dal capitano eletto dalla famiglia patrizia Contarini.

<sup>7</sup> Come, ad esempio, è individuabile per gli atti di *remissione di dote* in alcune comunità friulane del Cinquecento. Su questo problema rinvio al mio *L'emergere della tradizione. Saggi di antropologia giuridica (secoli XVI-XVIII)*, Venezia 2015, in particolare pp. 15-45. Come è attestato dalla copiosa documentazione conservata presso l'archivio di stato di Pisino le sentenze e i riti processuali che facevano capo alla cancelleria di Piemonte e competevano alla giurisdizione del Capitano eletto dai giudicanti, prevedevano spesso l'intervento di procuratori ed avvocati, i quali facevano però riferimento alle consuetudini ed usanze locali. L'oralità contraddistingueva invece le sentenze e delibere delle *praude* nelle quali svolgevano un ruolo essenziale lo zuppano e i giudici della comunità.

<sup>8</sup> N. ROULAND, *Antropologia giuridica*, Milano 1992 (Paris 1988), p. 186. L'autore vede una stretta correlazione tra mito e *ordine giuridico ideale*: "Il mito, usando un linguaggio metaforico e analogico, istituisce classificazioni in cui si ordina la comunicazione tra gli esseri viventi a livello visibile e invisibile, affinché il disordine non possa prevalere sull'ordine. L'ordine giuridico ideale, istituito dal mito, valorizza dunque la continuità e l'equilibrio, affermando la volontà della società tradizionale di dominare contemporaneamente il tempo, gli individui e le cose. La legge mitica si distingue dalla legge moderna principalmente perché non appartiene ad un uomo o a un organo, ma all'intera società, nella diversità dei gruppi che la costituiscono", cfr. *ivi*, pp. 183-184.

<sup>9</sup> Il ragionamento giuridico è tipico di ogni sistema giuridico mediato da professionisti del diritto che si rifanno ad un testo scritto che essi devono applicare o interpretare.

non vi è quell'entità che è lo specialista in proposizioni giuridiche, cioè non avvocati e giudici professionisti<sup>10</sup>.

I problemi potevano sorgere nel momento in cui le consuetudini venivano messe per iscritto, dando luogo ad un testo che inevitabilmente poteva essere assunto come punto di riferimento in ambito conflittuale. La messa per iscritto delle consuetudini, difatti, impediva che successivamente potessero essere apertamente richiamati quei valori ideali e mitici che teoricamente dovevano negare ogni cambiamento e che nella realtà erano funzionali a neutralizzare la potenziale minaccia suscitata dallo svolgersi dei conflitti nei confronti dei valori comunitari condivisi.

Un fenomeno che è stato definito *omologazione delle consuetudini* e che individua il suo tratto più distintivo nel passaggio dall'oralità alla scrittura e, inevitabilmente, nella conseguente messa in discussione del consueto ruolo interpretativo assegnato agli anziani del villaggio, a tutto vantaggio di mediatori professionisti (avvocati e notai, in particolar modo), soprattutto nel momento in cui il conflitto tendeva ad uscire dai confini comunitari per approdare ad organi giudiziari ed istituzioni esterne<sup>11</sup>.

### A Momiano

Nel 1521, durante la breve dominazione piranese, venne redatto il cosiddetto *Capitolare di Momiano*, un testo che nell'insieme tendeva a regolamentare per punti o *capitoli* sia le regole inerenti il ruolo dei castellani, che talune consuetudini che da tempo memorabile caratterizzavano la vita sociale ed economica delle comunità sottoposte al feudo<sup>12</sup>. Una sostanziale *omologazione* delle consuetudini esistenti, che rifletteva il cambiamento politico registratosi in quegli anni e che avrebbe, in definitiva, esercitato una notevole influenza sulla vita politica della giurisdizione che, a partire dal 1548, venne definitivamente acquisita dalla famiglia Rota<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> L. FRIEDMAN, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Bologna 1978 (New York 1975), pp. 400-405.

<sup>11</sup> Si veda quanto osservato da R. VAN CAENEGEM nel suo *Introduzione storica al diritto privato*, Bologna 1995 (Cambridge 1992): "Una volta che una norma consuetudinaria è stata messa per iscritto, comunque, la versione scritta assume un'esistenza propria e una certa permanenza; la scrittura fissa il testo e limita ogni ulteriore modifica [...]. Poiché è raro, e la storia lo dimostra, che una versione promulgata sia adattata o modificata più tardi, il testo ratificato assomiglia maggiormente a una legge. Le consuetudini omologate rappresentano perciò una fase di transizione tra le vere consuetudini, spontaneamente formatesi e sviluppatasi nell'alto Medioevo, e la legislazione effettiva del periodo seguente", pp. 59-60.

<sup>12</sup> Sul *Capitolare di Momiano* si veda I. MILOTIĆ, *Momjanski Kapitular. Il capitolare di Momiano*, Buje-Buie 2014.

<sup>13</sup> Come è noto, la giurisdizione di Momiano, nonostante facesse capo al territorio soggetto alla dominazione veneziana, era probabilmente appartenuta alla famiglia austriaca Raunicar sin dalla prima metà del secolo XIV. Nel corso della lega di Cambrai la città di Pirano occupò il villaggio e il suo territorio. Di seguito all'arbitrato, stipulato nel 1536 a Trento tra la Repubblica di Venezia e l'imperatore, la famiglia Raunicar rientrò in possesso del castello. Nel 1548 la famiglia Rota, di origine bergamasca, acquistò la giurisdizione, ottenendo, nel corso dello stesso

In realtà, come suggeriscono le stesse contese degli inizi del Seicento, il richiamo alle consuetudini non sembrò, in una prima fase, interloquire con la redazione scritta del *Capitolare* redatto nel 1521. Tant'è che nel 1634, nella richiesta di investitura sottoposta dai conti Rota alla magistratura dei *Provveditori sopra feudi* di Venezia, il riconoscimento della giurisdizione venne comprovato, presentando un riassunto dell'atto di investitura originario che nel 1275 il patriarca di Aquileia aveva concesso al nipote Variasco di Momigliano e, successivamente, al conte di Gorizia nel 1313.

Negli anni seguenti, la famiglia Rota, iniziò però ad esigere le prestazioni e gli obblighi cui era tenuta la comunità, rifacendosi esplicitamente al capitolare del 1521, ritenendo che esso riflettesse sostanzialmente le antiche consuetudini del villaggio. Un richiamo, quello dei giurisdicenti, che si sarebbe frequentemente ripetuto per tutto il Sei-Settecento e che avrebbe incontrato la ferma opposizione della comunità, la quale, all'incontrario, riteneva che il sistema consuetudinario locale dovesse riferirsi al periodo che aveva preceduto la stesura del *Capitolare*. I momenti più significativi del lungo conflitto vennero infatti ripercorsi nel 1797, dopo la caduta della Repubblica, quando i rappresentanti della comunità inviarono le loro rimostranze alla *Regia Cancelleria di Capodistria*<sup>14</sup>.

L'opposizione tra *Capitolare* (ovverossia le consuetudini messe per iscritto nel 1521) e il sistema giuridico consuetudinario che, senza apparenti contraddizioni aveva regolamentato la vita economica e sociale della comunità, esprimeva evidentemente i mutati rapporti di forza che, soprattutto a partire dalla seconda metà del '600, si erano creati nell'ambito del *Castello di Momiano*. L'esplicito richiamo al *Capitolare* da parte dei giurisdicenti esprimeva, molto probabilmente, il loro indebolimento economico e sociale; laddove il costante riferimento alle consuetudini orali da parte della comunità rifletteva l'esigenza di sottrarsi dalle maglie troppo strette di un testo scritto che assegnava alla famiglia Rota una posizione privilegiata rispetto alla sua effettiva incidenza politica. Quel testo scritto e redatto in un momento particolare della vita della giurisdizione aveva difatti sottratto alla comunità la possibilità di richiamarsi al mito della consuetudine e alle sue interazioni con il mondo del vissuto e dei conflitti.

### A Piemonte

Consuetudine e desuetudine costituivano evidentemente i due poli di un *ordine del vissuto* che a Momiano, quantomeno a partire dalla seconda metà del Seicento, dovette raffrontarsi anno, l'approvazione da parte di Venezia.

<sup>14</sup> La lunga e complessa vicenda conflittuale, che si sviluppò dalla seconda metà del Seicento sino a tutto il secolo successivo, è stata affrontata da E. PARPAGIOLA, *Consuetudini e giurisdizione in una piccola comunità istriana: Momiano, 1521-1805*, tesi di laurea, Università Ca' Foscari di Venezia, anno acc. 2007-2008, rel. C. Povoletto.



con un testo scritto che, pur redatto nel lontano 1521, avrebbe costituito per i giudicanti un costante punto di riferimento nell'ambito dei conflitti che periodicamente si sarebbero innescati con la comunità.

Diversamente, con la sua supplica, la comunità di Piemonte aveva lamentato come le consuetudini che *ab antiquo* regolamentavano la vita dei villaggi avessero di fatto subito rilevanti lesioni ad opera di coloro che erano stati incaricati di rappresentare la giurisdizione signorile. L'intrusione esterna, a detta dei rappresentanti di Piemonte, aveva sostanzialmente messo in discussione le regole giuridiche che caratterizzavano la vita interna della comunità e creato una sorta di corto circuito tra ordine ideale e ordine del vissuto. Quest'ultimo, infatti, era stato manipolato a tutto vantaggio del rappresentante dei giudicanti e non era più inserito in quel contesto mitico che simbolicamente contrassegnava i valori della comunità.

La supplica, inoltrata dalla comunità di Piemonte, non poteva essere ignorata dalla Signoria, anche se la decisione definitiva avrebbe dovuto essere formalmente delegata alla famiglia Contarini, detentrici dei diritti giurisdizionali sin dal 1530.

In quell'anno, infatti, Giustiniano Contarini dal Zaffo e Girolamo Grimani avevano acquistato dalla Signoria il castello di Piemonte, che comprendeva alcune comunità sino ad allora sottoposte alla giurisdizione di Capodistria<sup>15</sup>. Due anni più tardi era avvenuta una vera e propria divisione tramite la quale Piemonte e il suo territorio erano stati assegnati alla famiglia Contarini. Si trattava di un vero e proprio feudo giurisdizionale, anche se si precisava che le cause criminali dovessero comunque competere al podestà di Capodistria<sup>16</sup>.

L'amministrazione di Piemonte era affidata ad un *Capitano* che rappresentava i giudicanti patrizi e il quale, evidentemente, era tenuto ad esercitare la sua attività in base alle disposizioni stabilite nell'acquisto stipulato nel 1530, un'attività che incontrava un forte contenimento nei diritti consuetudinari della comunità, provvista di una propria assemblea, di un consiglio e di propri rappresentanti (alcuni *giudici*, lo *zuppano* e il *pozzuppo*). Le *praude*, i giudizi collettivi riservati alla comunità su alcune rilevanti questioni conflittuali, rappresentavano la punta di diamante di un sistema consuetudinario che garantiva l'apparente immutabilità delle relazioni esistenti tra le dimensioni del

tempo, del sacro e della terra<sup>17</sup>.

La supplica inoltrata dalla comunità di Piemonte nel marzo del 1603 indicava senza infingimenti i cambiamenti avvenuti rispetto a quanto gli stessi accordi stabiliti nel 1530 avevano confermato: le imposizioni e i tributi dovuti al rappresentante dei giudicanti erano accresciuti a dismisura ed, inoltre, taluni diritti consuetudinari, tra i quali l'antica *prauda*, tramite cui la comunità esercitava talune competenze in materia civile e penale, erano venuti meno a seguito degli abusi introdotti dagli *intervenienti* dei giudicanti. Pur essendo rivolta alla Signoria, la supplica sollecitava esplicitamente un intervento diretto della famiglia Contarini, detentrici dei diritti giurisdizionali.

Le informazioni trasmesse dai rappresentanti di Capodistria e di Raspo confermarono probabilmente quanto era stato esposto dalla comunità, inducendo il supremo organo veneziano a richiedere che i giudicanti intervenissero per imporre il rispetto degli accordi stipulati con l'acquisto del 1530. Nel febbraio e marzo del 1604 i villaggi appartenenti al *Castello, suo territorio et ville* elessero alcuni loro rappresentanti perché si rivolgessero alla famiglia Contarini con il fine di *regolare e moderare* le prestazioni e gli obblighi dovuti dalla comunità. Si giunse così alla stipulazione di un accordo che venne poi registrato negli atti del notaio veneziano Fabrizio Beaziano<sup>18</sup>.

Si trattava di un vero e proprio *Capitolare* che nel luglio del 1605 i Capi del Consiglio dei dieci trasmisero al podestà di Capodistria perché fosse applicato ed osservato<sup>19</sup>.

Diversamente dalla vicina comunità di Momiano, il *Capitolare* di Piemonte registrava l'omologazione delle consuetudini locali con l'intento di preservarne l'integrità di fronte ad una loro messa in discussione da parte dei rappresentanti dei giudicanti. Anche se le richieste della comunità furono solo parzialmente accolte, come si può evincere da un confronto con quanto era stato da essa denunciato tramite la supplica inoltrata alla Signoria nel 1603<sup>20</sup>, il *Capitolare* del 1604 avrebbe costituito per i suoi

<sup>17</sup> Si veda, a questo proposito, quanto osservato da Rouland, *Antropologia...*, pp. 186-187.

<sup>18</sup> Si veda l'appendice II. L'accordo venne registrato dal notaio veneziano in data 5 aprile 1604. Del *Capitolare* di Piemonte esistono più versioni, ciascuna provvista di diverse varianti grafiche. Alcuni brani sono trascritti in *Appunti per la storia...*, pp. 25 e sgg.; l'intera trascrizione, conservata nell'archivio Contarini, è riportata in Bertolazzi, pp. 188-193; una versione della seconda parte è in Archivio di Stato di Trieste, *C. R. Governo in Trieste*, busta 604: *Autorità e privilegi della giurisdizione approvata dall'eccelso Consiglio di dieci con ducale 1605*, trasmessa, insieme ad altri documenti inerenti Piemonte, dal capitano Cipriano Locatelli al capitano provinciale dell'Istria in data 14 agosto 1805. Ringrazio l'amico Furio Bianco per la segnalazione di tali documenti. La trasmissione affidata ai Capi del Consiglio dei dieci indicava come la giurisdizione Contarini sottostasse comunque alla superiore legittimità della Repubblica.

<sup>19</sup> ASV, *Capi del Consiglio dei dieci, Lettere*, filza 105, 30 luglio 1605.

<sup>20</sup> La seconda parte, inerente i diritti giurisdizionali, è maggiormente attenta a definire le prerogative della comunità, mentre la prima parte, concernente gli obblighi e le prestazioni economiche dovute al giudicante, appare essere il risultato di un compromesso tra la situazione che si era venuta a creare e

<sup>15</sup> Rinvio, per molti aspetti inerenti la storia di Piemonte, a A. BERTOLAZZI, *Il diritto feudale e l'amministrazione della giustizia civile nella Repubblica di Venezia: il caso del feudo Contarini di Piemonte d'Istria*, tesi di laurea, Un. Di Trento, rel. G. Rossi, anno acc. 2000-01. Le notizie sull'acquisto e successiva divisione a pp. 184-187. L'acquisto comprendeva le comunità di Visinada, Castagna, Santa Maria del Campo, Verteneglio, Medolin e Rosara. Altre importanti informazioni in G. BENČIĆ, R. CIGUI e D. VISINTIN, *Appunti per la storia di Piemonte e del suo territorio*, Trieste 2011.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 184. In realtà, come dimostra l'accordo del 1605, il giudicante aveva successivamente esteso le sue competenze anche alla giurisdizione penale.

abitanti un punto di riferimento sicuro tramite cui dirimere i conflitti interni e i rapporti con i rappresentanti dei giudicanti.

La complessità del mondo consuetudinario, sia nel caso di Piemonte che di Momiano, non si esauriva ovviamente nell'ambito dei *Capitolari*, che pure ne registravano in forma scritta alcune parti significative. La loro parziale omologazione impediva comunque che l'estrema flessibilità di un diritto affidato all'oralità e all'interpretazione degli anziani potesse riflettere adeguatamente le trasformazioni sociali ed economiche, ma, come si è visto, si trattava di testi scritti il cui valore e significato sul piano politico si rapportavano ai rapporti di forza intrattenuti dalle due comunità con i rispettivi giudicanti. E, in questa direzione, i due *Capitolari* costituiscono per la storia di Momiano e di Piemonte riferimenti assai diversi sul piano simbolico e conflittuale. Nonostante i mutati rapporti di forza, la comunità di Momiano non riuscì a far prevalere le proprie pretese nei confronti della famiglia Rota, indebolita sul piano economico, ma tenacemente aggrappata alla stesura scritta di quel lontano *Capitolare*. Diversamente, la comunità di Piemonte ottenne con la stesura del *Capitolare* del 1604 che fosse posto un argine agli abusi dei rappresentanti dei giudicanti, ma dovette accogliere definitivamente una serie di imposizioni introdotte in precedenza. In entrambi i casi quei testi scritti impedirono alle due comunità il costante richiamo ai valori del mito, dell'oralità e dell'apparente immutabilità degli eventi.

## APPENDICE I

### SUPPLICA PRESENTATA NEL 1603 DALLA COMUNITÀ DI PIEMONTE ALLA SERENISSIMA SIGNORIA

*La supplica presentata a nome degli abitanti del castello di Piemonte è di notevole interesse, in quanto registra le tensioni e i conflitti che si erano innescati di seguito agli abusi introdotti dal capitano, che rappresentava la famiglia Contarini nei tre villaggi di Piemonte, Castagna e Bercenegla.*

Serenissimo Principe,

Tra tutti quelli che vivono riverenti et fideli della Sublimità Vostra siamo noi del castello di Piemonte in Istria, li quali ridotti all'estremo di desperatione, non ne restando più modo di poter viver et arlevar nostri figlioli, nati et nutriti finhora, perché si adoprino et esponano le vite loro ad ogni pericolo per publico servitio.

Venimo a lei fonte di carità et non mai stanca di

---

quanto richiesto dai rappresentanti di Piemonte.

gratamente udir et sollevar li sudditi suoi, quelli massime che levatisi d'altro signore si sono volontariamente dati a questo Serenissimo Dominio, come habbiamo fatto noi per morirvi fidelissimi.

Et riverentemente li dicemo che se bene fu mente et si vede espresso il volere della Serenità Vostra, quando l'anno 1530 per francatione di monti fu esso castello con sue adherentie venduto, che non si potessero crescer gravezze, né altra sorte d'angarie, né impositioni alli habitanti nel loco predetto et suo territorio, più di quello allhora pagavano al conduttore che veniva ad affitto li detti lochi dalla camera di Capodistria rappresentante la Serenissima Signoria, nondimeno si ritroviamo capitati a segni tali che dalli beni nostri, dalle nostre fatiche, stenti et sudori talvolta di sangue, estratte le gravezze et angarie che sono passate in eccesso, non ne sopravanza tanto che possiamo havere per doi terzi dell'anno il necessario vitto et vestito.

Siamo stretti a pagar decima di uve oltre mezza orna di vino che convenimo dare cadauno che ha vigne. Se ne fa pagare decima d'agnelli e capretti. Se ne astringe a dare formento stara uno in circa et vena stara mezo in circa a misura venetiana per cadauno che lavora terreni con suoi manzi. E' stato eretto un torchio, violentandone a lavorar le nostre olive in quello, con insopportabile pagamento. Siamo sforciati a lavorare terreni et altro con le persone nostre et li animali senza alcun pagamento. Siamo restati privi di molte terre di commun, di terre di chiese, delle scritture, delle leggi et statuti nostri.

Ne è stato levato il giuditio civile et criminale solito esser nostro, detto la Prauda. S'è introdotto cancelliere diversamente dall'uso et consuetudine, poiché in luoco di venire di Capodistria d'anno in anno, se ne conduce per altra maniera per sempre, senza tariffe facendone pagar ad arbitrio suo eccessive et insopportabili spese.

È levato il portar registri delle scritture in Capodistria, sì come si soleva, et finalmente siamo in ogni maniera tiranneggiati de dinari et in vari modi. Non essendo neanche sicure le moglie et le figliole nostre.

Sì come la elettione che per antiquissimo istituto habbiamo del nostro piovano, essendosi ultimamente da noi fatta è riuscita vana per il sforzo, potenza et violenza che ne vien fatta da imperioso et ingiusto governo.

Cose tutte contra li precetti di Dio, diverse dal costume di questo Serenissimo Dominio.

Et siamo sicuri che debba anco essere contra la volontà delli clarissimi signori Zustignan et Giulio Contarini fratelli, che mediante li acquisti dei suoi autori et posteriori divisioni sono delli lochi predetti patroni, mentre però essercitando la loro bontà et carità si contenteranno penetrare nelle operationi predette dei suoi intervenienti, per correctione dei quali e per sollevatione delle tante afflitioni et obsioni, non vi volendo altro che la man regia della Serenità Vostra.

Con lacrime del core la supplichiamo a mirarci con l'occhio della solita sua pietà et compassionando l'infelice stato nostro consolarne, riducendone in quell'esser che si ritrovavamo al tempo della sodetta venditione 1530 et alle solite recognitioni o siano gravezze di allhora, sì come fu in essa venditione dechiarito dalla Serenità Vostra che dovessimo esser conservati senza alcuna alteratione et come in quella.

Dandoci regola, leggi et ordeni che meglio le parerà per sua prudentia, con particolar espressione per stabilimento della nostra fede constantissima verso questo felicissimo stato et per quiete et tranquillità nostra, non desiderando altro se non poter viver patroni del nostro et sicuri dell'honor et vite nostre nel modo che fanno tutti li sudditi della Serenità Vostra et come speriamo che siano per contentarsi li medesimi clarissimi Contarini, stanchi di più suportare l'imperfetioni delli predetti loro intervenienti che ne hanno condotti in così gravissime miserie et nell'abisso di disperatione, non vi essendo altra sanabile medicina che l'auttorità et pietà della Serenità Vostra, alla quale etc.

1603, adì 22 marzo

Che all'oltrascritta supplicatione risponda il podestà et capitano di Capodistria et ben informato delle cose in essa contenute, visto, servato et considerato quanto si deve, dica la soa opinione con giuramento et sottoscrizione di mano propria, secondo la forma delle leggi, facendo fare nota sopra la risposta del luoco et nome delli supplicanti, con una sopracoperta sigillata con la mansion direttiva a Sua Serenità. Et l'istesso faccia il capitano di Raspo.

Et furono

--- /---- 5

----- 0

----- 0

Consiglieri: Benetto Moro, Francesco Malipiero, Francesco Molin cavalier, Francesco Morosini, Alvisè Zorzi.  
(Archivio di Stato di Venezia, *Collegio, Risposte di fuori*, filza 356).

## APPENDICE II

### CAPITOLARE DELLA COMUNITÀ DI PIEMONTE

*Il 5 aprile del 1604 il notaio Fabrizio Beaziano registrò nei suoi atti la serie di capitoli che di seguito avrebbero dovuto regolamentare gli obblighi cui erano tenute le comunità soggette alla giurisdizione del castello di Piemonte e i diritti giurisdizionali goduti dalla famiglia giurisdicente.*

Essendo comparsi avanti l'illustrissimo signor Giustinian Contarini fo dell'illustrissimo signor Zorzi, rappresentante anco la persona dell'illustrissimo signor Giulio suo fratello, hora podestà di Bergamo, come suo procurator generale per instrumento rogato nelli atti mei, come signori e patroni del castel di Piemonte, suo territorio et ville, nell'Istria; messer Mattio d'Agustini et messer Lorenzo Tessaris, ambasciatori destinati ad essi magnifici patroni et signori dall'università et communi d'esso castel, suo territorio et ville, per parte presa nella loro congregatione sotto di 25 febraro et 22 marzo prossimi passati, supplicando sua signoria illustrissima che havuta consideratione alla qualità de' presenti tempi, si degni compassionando al loro stato, regolare et moderare le capitulationi delli carichi et obblighi a' quali sono sottoposti et delle entrate che pagano ad esso castel et delle giurisdizioni et autorità che hanno essi illustrissimi signori in detto loro castello, suo territorio et ville. Et volendo detto illustrissimo signor benignamente all'humil supplicatione d'essi communi et università suoi fidelissimi condisendere, ha però con la presentia delli detti ambasciatori, che di ciò gli ne rendono gratie, regolato et moderato esse capitulationi, le quali doverano per l'avenire essi illustrissimi signori patroni et loro rapresentanti mantenere et esercitare; et essi communi et università inviolabilmente eseguire et adempire nel seguente modo.

### **Nota delle entrate che si pagano annualmente al castello di Piemonte dalli suoi vicini:**

*Primo.* Tutti li vicini et habitanti in Piemonte, suo territorio et nelle ville di Castagna et Berzenica sono tenuti pagare la debita decima de uva et d'ogni et qualonque sorte de biava grossa et menuta et d'ogni et qualonque sorte de legumi, condotto il tutto in castello et così d'animali menuti, quali non habbino a tenerli più del tempo ordinario.

*Secondo.* Cadauno di vicini che ha duoi bovi paga la volovina, cioè starioli sei formento et quattro de biava da cavallo et chi ne ha uno paga la mità, giusta l'ordinario.

*Terzo.* Tutti li vicini che hanno bovi sono obligati venir ad arrar al signore con quanti buoi hanno, giornate tre all'anno per cadauno per le spese solamente di bocca, cioè la prima giornata a romper, la seconda al voltar et la terza al semenar.

*Quarto.* Li vicini hanno obbligo, così quelli che hanno buoi, come non, sesolar al signore tutte le biave che fa seminare; et il zupano et pozzuppo seminare, et le sesolate poner in mieda, havendo obbligo l'istessi zupano et pozzuppo, quando il signore fa arrar, di solecitare et attendere che li arratori lavorano.

*Quinto.* Tutti quelli che hanno vigna sono tenuti dar un sgodo de vino al signore, quando travasano et questo ogni anno condotto al castello, eccettuati il zupano et pozzuppo.

*Sesto.* Ogni doi vicini sono obligati combater una botte over cavecchio alle cantene del signore et dare ognuno d'essi un cerchio et li guardiani portar un fasso de venchi di cento mazze per cadauno.

*Settimo.* Che il signore possa vender ogni natale, cominciando dalla vigilia, orne vinti doi di vino, né alcuno durante detta vendita può a minuto vender vino; qual vino deve esser buono et sufficiente et alli pretii correnti.

*Ottavo.* Li guardiani sono obligati dal primo sabbato che viene inanti la madonna d'agosto portar un cesto honesto col il suo colmo d'uva in castello et così successivamente ogni sabbato fino che stano fuori, dovendo il signore per cadauno cesto darli un soldo.

*Nono.* Cadaun vicino è tenuto andar una giornata per uno a far li fieni al signore et portarne al castello fassi tre per uno, havendo obligo il zupano et pozzuppo meterlo in meda; et a coloro che lo portano vien dato un panetto et un pecharo de vino, et a quelli che restellano le spese di bocca.

*Decimo.* Cadauno è tenuto ad ogni richiesta del signore andar alla caccia doi giorni all'anno per conto d'esso signore, osservandosi sicome è l'antico costume alli vicini.

*Undicesimo.* La prosgna di lire cento di Piemonte et de lire trentadoi di Castagna, sua signoria illustrissima, a supplicatione loro, la leva del tutto.

*Dodicesimo.* Il zupano dà ogni anno per recognitione delli horti al signore lire doi et medesimamente da San Michiel soldi quaranta per li fogolari.

*Tredicesimo.* Chadauno chiappo d'animali, o grandi o piccoli, è obligato dar un formagio al signore de una sera ogni anno, giusta l'ordinario.

*Quattordicesimo.* Il zupano et sottozupano, con li quattro giudici, hanno obligo visitare tre volte all'anno il signore, da natale, carnevale et pasqua di resuretion et portarli bozzoladi tre et soldi doi di uva per cadauno et il signore li dà da mangiare.

*Quindicesimo.* Sempre quando si fa la calcina per uso della fabrica del castello del signore è tenuto pagare il maestro solamente.

*Sedicesimo.* Tutte le spese che occorono farsi nel pasenadego, il commun li deve pagare senza alcuna spesa, né interesse del signore.

*Diciassettesimo.* Il zupano et pozzuppo di Castagna sono tenuti visitar il signore tre volte all'anno di natale, carnevale et pasqua di resuretion, con obligo di portarli a natal bozzoladi tre et tre galline, overo sei soldi per una; da carnevale altrettanto et da pasqua un agnello overo soldi sedese.

*Diciottesimo.* Tutti che hanno cavallo sono obligati la vigilia di natale portar una buona somma di legne in castello et il signore li dà un soldo per somma.

*Diciannovesimo.* Che le condanne siino sempre spese et dispensate a beneficio publico, con l'assenso del capitano et delli deputati, eccetto per la pena di sangue vadino le lire quattro al capitano et non altro; et questo a beneplacito del signore et non d'altri.

*Ventesimo.* Cadaun de vicini havea obligo di portare un pan bianco al signore il giorno della madonna di settembre. De questo siano assolti.

*Ventunesimo.* Che la villa de Castagna sia come quelli di Piemonte esente dalle galline, eccetto nelli giorni di sopra specificati; et del zupano, pozzuppo et altro. Et che quanto alli pasti da san Piero et san Antonio non possa il capitano menar con lui altri che il suo cancelliero et un servitore con il zupano et giudici di Piemonte quanto alle fiere; et al tuor le decime non possa esso capitano menar altri con lui chel suo cancelliero et servitor con il pozzuppo di Piamonte.

*Ventiduesimo.* Che li vicini siano assolti di servir per manoali alle fabriche del castello, eccetto le fabriche delle mura, delle chiese, campanile, loze, strade, fornase da calcina et torchio, per semplici manoali solamente.

*Ventitreesimo.* Chel torchio fatto a nome del signore star debba come s'attrova et habbia a tuor per far l'oglio in esso per fatiche delli torchieri la undecima dell'oglio et non altro; et debba ogni vicino andar a far il suo oglio ad esso torchio et non altrove, con condicione che essi vicini non habbino per l'avenire più a pagar il cavallo che mansnerà l'olive, né far alcun'altra facione quanto alla materia dell'oglio in esso torchio, se non dar la spesa di bocca alli torchieri et famigli, acqua et le legne per il fuoco solamente; et le morchie che van fuori del torchio vadino a beneficio della chiesa maggiore, giusta al solito; et essi vicini siano esenti da decima de olive al signore, essendo obligato il capitano tener huomini sufficienti a tal lavoro.

#### **Nota delle giurisdizioni et auttorità che ha il signore di Piemonte et carichi di suoi vicini**

*Primo.* Chel signor di Piemonte ha auttorità di espedire et giudicare tutti li casi criminali di che qualità si voglino et che occorono criminali nella villa di Berceniglia et suo territorio.

*Secondo.* Che le praude, cinque all'anno, giusta la terminatione fatta per il clarissimo Leze, podestà già di Capodistria, sian tenute alli tempi debiti per il capitano di Piemonte, zupano et giudicci et altri a chi tocca, possa giudicar et terminar et l'appellatione vada giusta l'ordinario.

*Terzo.* Che li zupani di Piamonte, Castagna et Beceniglia

giudicano sino alla summa di lire venti et l'appellationi vano dinanti al signore o capitano, dove muorono, potendo essi zupani metter pena de lire due, ma non più, con reservar sempre alli gravati dell'appellatione al capitano.

*Quarto.* Che le accuse che si farano devono andar al zupano, come si ha fatto per il passato, con libertà de' suoi ordinari proclami et pene.

*Quinto.* Che li danni dati nelli terreni del capitano, così anco vigne, pradi, horti, non possa haver altro beneficio di stime et acuse, senon come quelli del loco, con la prima istanza al zupano et l'appellatione al capitano.

*Sesto.* Che il pozzupo sia eletto dal consiglio di Piamonte, havendo lui carico di far le cittationi et pignore et in absentia di esso pozzuppo, quando non si attrovasse nella terra o per altri accidenti, in tal caso possa far dette esecutioni il contestabile del capitano et non altrimenti, ma quelle del capitano possa far così il pozzuppo come il contestabile.

*Settimo.* Che le regalie et esentioni delli zupani et pozzuppi siino in tutto et per tutto osservate.

*Ottavo.* Che li latrocini che fossero commessi nel ditto castello, ville et territorio, trovati che siano, il furto vada in restitutione al patrone de chi sarano le robbe tolte et il capitano habbi solamente obligo di castigar li ladri con li deputadi alle praude.

*Nono.* Che il capitano non si possa impedire nel fontigo, essendo quello fatto dalli vicini, ma habbia solamente cura di far saldar li fontegheri et debitori di quello, et non possa scuoder le pene di esso fontico per conto suo, se prima non haverano fatto saldar il cavedal ad essi debitori.

*Decimo.* Che il castello di Piamonte, ville et suo territorio possa estrazer et condur dentro et fuori, dove li parerà et piacerà, ogni sorte di robbe, sicome per il passato, senza alcun altra licenza, né impedimento, et in caso di bisogno chel capitano con li deputadi di esso castello possa far quelle provisioni che meglio li parerano a beneficio publico.

*Undicesimo.* Chel piovano et capellano sia fatto per il consiglio di Piamonte et habbia poi obligo di presentarlo al signore o capitano per la confirmatione.

*Dodicesimo.* Che tutte le cause civili da lire vinti in suso si trattano dinanti al capitano et l'appellationi si devolvono al podestà et capitano di Capodistria; et alcune cause criminali il podestà di Capodistria lasciano anco giudicare al capitano in prima istanza.

*Tredicesimo.* Chel cancelliero possa esser eletto dal capitano et in caso chel non fosse di sodisfazione del populo, quello

non possa star più d'anni doi; et esso capitano deve pigliarne un altro con li modi sopradetti. Il qual cancelliero non possa haver altro beneficio de pagamenti, sì civili come criminali, senon quel tanto appar per la tarifa di Montona, eccettuado li pagamenti di testamenti et instrumenti; di questo sia osservato il costume de Piamonte. Et delle sentenze del zupano di queste non possa far alcuna nova, ma vadano summariamente giusto all'ordinario; et in caso che dette sentenze del zupano andassero in appellatione al capitano, in tal caso il cancelliero possa nottare le sentenze del capitano laudo o taglio.

Delle qual tutte et cadaune cose fui pregato io nodaro infrascritto dal sopradetto illustrissimo signor Giustiniani nelli nomi sopradetti et dalli sodetti ambasciatori per nome delli sopradetti communi et università a farne il presente publico instrumento a perpetua memoria per la debita et inviolabil osservatione de tutti li sopradette capitulationi.

Testes d. Nicolaus de Pizzolis quondam d. Danielis civis et notarii Tarvisii; d. Ludovicus a Sale filius d. Nicolai civis Tarvisii.

(Archivio di Stato di Venezia, *Notarile, Atti*, busta 574, cc. 151-155).

### APPENDICE III

#### SUPPLICA PRESENTATA DALLA COMUNITÀ DI MOMIANO AL SENATO NEL 1603

*La supplica della comunità di Momiano registra i conflitti innescatisi con la famiglia Rota che deteneva i diritti giurisdizionali.*

Serenissimo Prencipe, Illustrissimi et Eccellentissimi Signori

Li conti Horatio et Adriano fratelli Rota, col pretesto della giuridittione che tengono, e malgrado del conte Simon loro fratello primogenito, nel castello di Momiano et sue ville, territorio di Pirano nell'Istria, sono passati tant'oltre nel dominio, che invece di ragionevoli governatori, sottoposti all'imperio et alle leggi di Vostra Sublimità, sono divenuti assoluti padroni et insolentissimi tiranni dell'havere, dell'honore et delle vite di noi miserabili ed infelici habitatori di quel castello et ville.

In modo che siamo per restar consonti nell'afflitione di tanti mali et dessolati dalla barbarie d'essi conti, quando che abbandonando et lasciando in loro potestà gli antichi nostri nidi, non procuriamo tosto nuova habitatione con le mogli et figlioli. Overo non ci sia con la potente et valida mano di Vostra Serenità soccorso et proveduto, non lo potendo fare

(anco che voglia) il conte Simon, puco temuto dagli altri fratelli.

Poiché col violare le nostre vergini, insultare coll'armi le madri che procurano sottrarle dalla loro sfrenata libidine; col levarci et vituperarci violentemente le nostre sostanze et le vie pubbliche, danneggiando et devastando con grosso stormo de' loro animali li nostri campi, vigne et horti; col ferire, oltraggiare et uccidere finalmente quei che contradicono o si oppongono alle loro voracissime rapine; et col minacciare l'esterminio generale et particolare; distruggendo le leggi et rompendo gli ordini et consuetudini approbate dalla Serenità Vostra et imponendo nuove et insopportabili gravezze et angarie, hanno atterrito in maniera quei popoli che appena osano comparire nelle piazze, nonché querelarsi delle loro ingiurie.

Né creda la Serenità Vostra che di queste sceleratissime operationi fosse stata neanche al presente avisata, se per l'homicidio ultimamente commesso dal conte Horatio nella persona dell'infelice Marco Cociancich (per non lasciarsi involare dalla forza di quello un agnoletto) non fossimo noi stati mandati ai piedi di Vostra Sublimità per universale deliberatione de' nostri communi; quali vedendo che la sollevatione fatta da loro contro l'homicida (che si ridusse nel castello) ha causato molto maggior rabbia nei cuori di essi conti, che non solo [non] hanno permesso che la corte del clarissimo signor podestà di Pirano, giudice competente, habbia fatto la visione del cadavere, professando il conte Adriano di giudicar il proprio fratello, havendo similmente vilipeso un mandato del clarissimo reggimento di Capodistria, asserendo non riconoscere nella loro contea alcuno superiore, ma anco proibito che li parenti accompagnassero il morto et minacciato di annichilarli, hanno perciò risoluto di non tollerare più oltre tante oppressioni.

Laonde riverentissimi a nome publico supplichiamo la Sublimità Vostra che vedute le lettere scritte in questo proposito a Vostra Serenità dal clarissimo signor podestà di Pirano, degni liberarci dalla loro tirannide, provvedendo che noi infelici non siamo per l'avvenire offesi nelle vite et nell'honore; et oppressi con tante angarie et rapine con quel miglior et più esplicito modo che parerà alla singolar prudenza et provvidenza di Vostra Serenità. Gratie.

(Archivio di Stato di Venezia, *Senato, Mar*, filza 157, primo maggio 1603).

#### APPENDICE IV

##### SUPPLICA PRESENTATA DAI CONTI ROTA ALLA SIGNORIA NEL 1605

*La supplica dei conti Rota segue di circa due anni quella*

*precedente presentata dalla comunità di Momiano, una supplica che riflette le difficoltà dei giurisdicenti di fronte alla precedente iniziativa della comunità e che offre molte altre informazioni sui conflitti esistenti a livello locale e sui loro percorsi giudiziari nell'ambito delle magistrature veneziane. A causa del margine destro del testo che è in più punti abraso, si sono riportati tra parentesi quadre i passi mancanti o che erano presumibilmente inseriti.*

Serenissimo Principe

Comparsero già doi anni et più ai piedi della Serenità Vostra alcuni persecutori di noi conti de Momiano spendendo falsamente [il] nome de tutti li sudditi di quel contado et havendo contra la verità esposto vari delitti che accenavano esser [stati da] noi comessi, mascherando le attioni o pretensioni civili con faccia di criminalità, le quali per sciagura et disgratia [de noi] Adriano et Oratio fratelli, furno accettate da Sua Serenità senza che sopra la loro mendace supplica, conforme le leggi et l'ordinario fosse presa alcuna informatione et dall'eccellentissimo Senato, ottennero la delegatione d'essa all'offitio dell'Avogaria [de comun], quando da Sua Serenità fosse stata informata della qualità de' supplicanti, delle persecuzioni et cause d'essi, non ad altro fine attese che per liberarsi dal debito et fationi loro al sicuro la Serenità Vostra li haverebbe licentati. Fossimo proclamati d'ordine dell'eccellentissimo Consiglio di XL Criminal et noi prontamente si apresentassimo, sicurissimi di far conoscer l'innocenza [nostra]; et la calunnia de nostri persecutori non per altro si sono mossi che per divertir il debito et obbligo loro nel civil et il meritato castigo che meritano per il delitto loro nel criminale, confondendo et mescolando, come s'ha detto, l'uno nell'altro, non ad altro fine se non per formar un grande et voluminoso processo et redurlo in tanto numero di carte che non sappiamo quando mai potiamo sperar di esser espediti.

Il qual ingiusto disegno fin hora li è andato a effetto, perché essendo hormai doi anni che siamo in queste miserie per la multiplicità d'essi processi et per il numero de casi et altri accidenti non siamo ancora stati costituiti che può la Serenità Vostra con la somma sua prudentia considerar, che aggiunti li costituiti et le difese si ridurà a tanta grandezza di processo, che prima vederemo il fine delle vite nostre che l'espeditioe et che quella poca sustantia che si ritroviamo che volentieri con le vite nostre spenderessimo in servizio della Serenità Vostra in tutte l'occasioni che si rappresentassero d'incursion d'Uscocchi inimici in quelle parti conveniremo spenderla in formatori de processi et in mille altre maniere per liberarsi da così ingiusta vessatione, né possiamo ancora vedere scintilla di speranza quando potiamo esser espediti per il numero de pregoni et apresentati inanti di noi. Il che

causerà, come s'ha detto, l'esterminio total di casa nostra et specialmente essendo già poco morto in Udene il signor Torquato Bernardo nostro zio, del quale siamo heredi et non potendo procurar de recuperar quello che per la sua morte ci perviene la sua facultà et serà depredada da questo e da quello.

Né resteremo di dire alla Serenità Vostra che [a causa] delle imputationi adossateci nella supplica fu che io Oratio predetto havessi ammazzato un Marco Cocianovich agrandendo [il] fatto nel modo che li parve, non havendo Sua Serenità havutone de ciò alcuna informatione, li heredi et congiunti d'esso Marco [...] ci ha fatto bona pace, raccontando nell'instromento d'essa pace le vere cause della morte d'esso Marco, non seguita per le [...] nostre.

Però humilmente supplicamo la Serenità Vostra che tolta la debita informatione dall'illustrissimo signor Avogador del caso, si degni per singular gratia remetter questo caso all'illustrissimo signor Luogotenente d'Udene et sua corte o dove meglio parerà alla Serenità Vostra, conforme a quello che in altri casi simili e maggiori è stato concesso, accioché possiamo esser espediti con quella celerità che è mente della Serenità Vostra, che se haveremo falato la giustitia non restarà d'essercitar il talento suo di quel modo e forsi maggiore di quello farebbe l'eccelesimmo Consiglio di XL e quando anco ritrovassi innocenti come speriamo di sicuro possi anco poi attender a recuperare quello che Iddio et la natura ci ha concesso per poter con le vite nostre spendere in servitio della Serenità Vostra. In gratia.

1605, Adi 27 april

Che alla sopradetta supplicatione rispondano li Avogadori di commun et ben informati delle cose in essa contenute, visto, servato et considerato quanto si deve dicano la loro opinione con giuramento et sottoscrizione di man propria secondo la forma delle leggi, facendo far nota sopra la risposta del luoco et nome dei supplicanti, rimandando il tutto sotto sigillo in mano di uno delli secretari della Signoria per uno de' suoi ministri. L'istesso faccia l'Avogadore del caso.

---/--- 5

----- 0

----- 0

[seguono i nomi dei Consiglieri]

(Archivio di Stato di Venezia, *Collegio, Risposte di dentro*, filza 11).

## APPENDICE V

### SUPPLICA RIVOLTA ALLA SIGNORIA DA PARTE DEI CONTI ROTA DI MOMIANO (1599)

*I giudicenti di Momiano difendono le loro ragioni in merito al taglio di una cinquantina di roveri di cui sono stati accusati da un denunciante segreto. La supplica è interessante in quanto i Rota si rifanno all'acquisto del 1548, alla sentenza di Trento e al precedente possesso della famiglia arciducale Raunicher; difendendo le loro prerogative signorili e i propri diritti. In realtà la supplica segna la debolezza e la fragilità dell'esercizio di un potere che, evidentemente, prima ancora di essere sancito dai diritti acquisiti, si muoveva all'insegna dei rapporti di forza locali e comunitari.*

Serenissimo Principe

Il castel di Momiano con suo territorio, altre volte giuridittione arciducale, godiamo noi Simon et fratelli Rota per gratia et benignità di Vostra Serenità, acquistato con le sostanze de' nostri autori, che lo comprano da Raunecheri, baroni arciducali, fin l'anno 1548, dal qual tempo fin hora presente habbiamo goduto esso castello et sua giuridittione con tutte sue prerogative, senza haver mai havuto molestia alcuna, né violatione nelle giuridittioni predette, conforme alla pia mente della Serenità Vostra.

È venuto in pensiero a certo secreto denunciante di denonciar noi fratelli per taglio di roveri, dimandando che conforme alle leggi siamo condannati et dato a lui il beneficio delle leggi preditte. Et rimessa detta denuncia al reggimwento clarissimo di Capodistria a 6 luglio passato, è nata sententia contra di noi che ci condanna per il taglio di cinquanta roveri giusta le leggi, riservandosi ragione di maggior quantità che fosse stata tagliata.

Nella predetta giuridittion nostra mai è stato catastitcato, segnato, né bollato alcuno de' nostri boschetti, né alcun rovere dall'officio dell'arsenal. Anzi, quando l'anno 1554 uno delli patroni allo arsenal, che venne in Istria per catasticare i boschi, volendo con suo mandato che fossero descritti li nostri, fattoli vedere per li nostri autori le nostre giuridittioni, si rimosse, così che allhora, né mai in alcun tempo, sono stati segnati, ma per noi sempre disposto di essi, come facevano li nostri autori.

Anzi, subito dopo l'acquisto per noi fatto, habbiamo sempre con proclami prohibito il tagliar roveri senza licenza nostra, come patroni e signori di essa giuridittione. Et le bollette et licenze nostre di transito sono sempre passata nel stato della Serenità Vostra, senza veruna prohibitione.

Hora, Serenissimo Principe, queste attioni fatte contra di noi con la sententia predetta sono con violatione della giuridittion nostra, contrarie alla sententia di Trento et alle

lettere et mandato delli commissari della Serenità Vostra in proposito della giuridittione predetta et del nostro possesso di anni cinquanta continuo, perché essendo questo castello e giuridittione conpreda fatta da prencipe straniero, sebene essendo noi sudditi di Vostra Serenità siamo con il castello et le persone soggetti alla potestà suprema di questo Serenissimo Dominio, non però dovemo esser vessati e travagliati dalli magistrati ordinari senza colpa o demerito nostro.

È vero che con licenza nostra sono non solo stati tagliati li 50 roveri, ma nel spacio di 50 anni anco maggior summa, secondo l'occasioni nel corso di tanto tempo. Ma se questo garbuglio ad un denunciante anderà fatto, bisognerà al sicuro adesso che cediamo ad esso denunciante tutta la nostra facultà, la giuridittione et il castello istesso.

Andar in appellatione, come vanno quelli che tagliano roveri soggetti alla giuridittione ordinaria, descritti, catasticati, segnati e bollati noi non dovemo per esser la nostra separata, come habbian detto, né vi è, né vi fu mai in essa descrizione catastico, segno o bollo alcuno, perciò bramando noi che preste siano intese le ragioni nostre in causa così importante, ove si tratta di tutto il stato nostro, ricorriamo noi fratelli sudetti alla Serenità Vostra, sola custode et protettrice delle giuridittioni che godono li sudditi suoi et molto più di quelle che sono state con il denaro sottratte da arciducali et soggette a questo Serenissimo Dominio, riverentemente supplicandola

che si degni assumer questa causa nostra, portando lo aggravio nell'eccellentissimo Senato, come causa grave et di molte conseguenze, over prender lei l'autorità con questo eccellentissimo Pien Collegio dal predetto eccellentissimo Senato di poter giudicar come li parerà intorno alli predetti aggravii nostri, per occasione della sentenza predetta, con l'intervento delli eccellentissimi signori avvocati fiscali o come meglio alla sua sapienza parerà. Gratie

1599 7 settembre fra li sottoscritti signori Consiglieri

Che alla soprascritta supplicatione risponda il podestà et capitano di Capodistria et ben informato delle cose in essa contenute, visto, servato et considerato quanto si deve, dica l'opinion sua con giuramento et sottoscrizione di man propria, giusta la forma delle leggi, rimandando la presente sotto sigillo, giusta l'ordinario. Il medesimo facciano li Provveditori et Patroni all'Arsenal.

---/--- 4

----- 0

----- 0

[seguono i nomi dei Consiglieri]

(Archivio di Stato di Venezia, *Collegio, Risposte di fuori*, filza 352).



**Sažetak**

Na početku XVII. stoljeća zajednice Momjan i Završje obilježila je serija napetosti i sukoba, a kumovala su im jurisdikcijska prava koja su uživale obitelji Rota i Contarini. Polovicom XVI. stoljeća momjanski je feud kupila obitelj Rota, dok je 1532. Završje i susjedno selo Kostajnicu kupila patricijska obitelj Contarini. Društveni život dviju zajednica obilježili su običaji i usmenost koji su se prelijevali u mit i tradiciju. Sastavljanje kapitulara u koji se zapisivao i značajan dio drevnih običaja za obje je zajednice predstavljalo neiskorjenjivo uporište, no isto tako izazivalo napetosti koje su se dugo vremena bilježile u odnosu na pojedine suce.

**Summary**

The beginning of the 17<sup>th</sup> century saw a series of tensions and conflicts in the communities of Momjan/Momiano and Završje/Piemonte, aided to some extent by jurisdiction rights of the families of Rota and Contarini, respectively. In the mid-16<sup>th</sup> century, the feudal territory of Momjan was bought by the family Rota, whereas Završje and the neighbouring village of Kostanjica/Castagna were bought in 1532 by the patrician family Contarini. Social life in the two communities was marked by customs and oral narratives that have merged with myths and traditions. The creation of a capitulary, where a considerable part of ancient customs were written down, represented a firm foundation for both communities, but also caused tensions that were recorded for a long time in relation to particular judges.



CONTRIBUTO  
REGIONE DEL VENETO

Knjiga je tiskana novčanom potporom Regije Veneto (R.Z. br. 15/94), Grada Buja i Upravnog odjela za kulturu Istarske županije  
*Pubblicazione realizzata con il contributo della Regione del Veneto - L.R. n. 15/94, della Città di Buie e dell'Assessorato alla cultura della Regione istriana.*

Objavlivanje preslika, slika, fotografskog materijala i ostalih dokumenata omogućili su:

*Hanno permesso per gentile concessione la pubblicazione di immagini, delle fotografie e degli altri documenti:*

Biskupski arhiv u Trstu - *Archivio Vescovile di Trieste*

Državni arhiv Pazin - *Archivio di Stato di Pisino*

Državni arhiv Venecija – *Archivio di stato di Venezia*

Konzervatorski odjel Rijeka – *Dipartimento per la tutela dei Beni Culturali di Fiume*

Privatni arhiv Anna Benedetti (Monfalcone) – *Archivio privato di Anna Benedetti (Monfalcone)*

Privatni arhiv Adriano Gregoretti (Monfalcone) – *Archivio privato di Adriano Gregoretti (Monfalcone)*

Pokrajinski arhiv Koper – *Archivio regionale di Capodistria*

Državni arhiv Venecija – *Archivio di stato di Venezia*

Fotoreprodukcija je izvršena od strane Odjela za fotoreprodukciju Državnog arhiva u Veneciji.

Dozvola za objavu Ministarstva kulture urbroj. 5448/28.13.07/1, 6.9.2017.

*La fotoreproduzione è stata eseguita dalla Sezione di fotoreproduzione dell'Archivio di Stato in Venezia.*

*Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, prot. 5448/28.13.07/1, 6.09.2017*



GRAD BUJE  
CITTÀ DI BUÏE

